



TRIBUNALE DI PALMI

Il Presidente del Tribunale,

premessi che ai sensi dell'art. 179 ter disp. att. C.p.c. i Consigli dell'Ordine, ogni triennio, comunicano al Presidente del Tribunale l'elenco, diviso per categorie, dei professionisti che abbiano manifestato la disponibilità a provvedere alle operazioni di vendita. Agli elenchi sono allegati le schede, formate e sottoscritte da ciascun professionista, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive e concorsuali;

Il presidente forma quindi gli elenchi e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente alle schede;

Il successivo art. 179 quater dispone poi che il Presidente vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco.

Le disposizioni surrichiamate impongono di contemperare due opposte esigenze: quella di garantire che le deleghe siano affidate a professionisti "affidabili", e quella di evitare che la distribuzione degli incarichi possa nuocere al buon andamento dell'Amministrazione della giustizia.

Significativi, in questa direzione, una pluralità di elementi normativi.

Dapprima il dato per cui il legislatore richiede che a corredo della domanda di iscrizione all'elenco il professionista alleggi una scheda da lui sottoscritta in cui siano riferite le "specifiche" esperienze maturate nelle procedure esecutive e concorsuali, locuzione con cui si ritiene che il legislatore abbia inteso garantire che le schede diano conto in modo puntuale e non generico delle attività compiute dal professionista nella materia delle esecuzioni e dei fallimenti.

Viene inoltre in rilievo la previsione per cui la equa distribuzione degli incarichi sia assicurata "senza danno per l'Amministrazione della giustizia". La precisazione, nell'ottica della efficienza delle procedure esecutive, pare suggerire che l'obiettivo della equa ripartizione degli incarichi debba essere assicurato nei termini e nei limiti in cui non sia pregiudicato il buon andamento del ruolo delle esecuzioni.

Infine, pare debba richiamarsi l'espressione contenuta nell'art. 179 quater, secondo cui le deleghe, nei limiti in cui non ne derivi danno per l'amministrazione della giustizia siano "equamente distribuite". A quest'ultimo proposito non è superfluo rimarcare che proprio in quanto le deleghe devono essere attribuite a professionisti affidabili e distribuite senza pregiudizio per l'amministrazione della giustizia il codice abbia volutamente utilizzato l'aggettivo "equamente" in luogo di quello "ugualmente", e ciò a sottolineare che, proprio in funzione delle esigenze surrichiamate, gli incarichi non debbano essere distribuiti in modo uguale tra i professionisti, bensì "equo", con la conseguenza che ciò che il legislatore

sembra voler assicurare è il divieto di manifeste sperequazioni nel numero delle deleghe conferite ai singoli professionisti.

Il postulato operativo del dato normativo sopra riferito impone di evitare che la distribuzione degli incarichi avvenga "a pioggia" tra i vari professionisti sulla base di una mera rotazione degli iscritti nell'elenco. Ed invero, questo da un lato impedisce di selezionare i più affidabili (selezione che non solo è opportuna ma addirittura viene imposta dallo stesso fatto che i professionisti sono tenuti alla formulazione delle schede), e dall'altro espone pericolosamente l'Amministrazione della giustizia in quanto calando il numero di incarichi pro capite diminuisce, inevitabilmente la "specializzazione" dei delegati, i quali a fronte di un numero esiguo di incarichi sono poco incentivati ad investire, sia economicamente che - soprattutto - professionalmente nella materia delle esecuzioni al fine di acquisire la necessaria specializzazione in una materia quanto mai delicata e peculiare.

Per queste ragioni, nella distribuzione degli incarichi devono inevitabilmente essere esclusi i professionisti che non abbiano alcuna esperienza in materia di esecuzione o fallimenti o che abbiano precedenti o procedimenti penali o disciplinari iscritti a loro carico, mentre saranno maggiormente impiegati coloro che hanno maturato una consolidata esperienza nel settore o hanno dimostrato, nell'esercizio dell'incarico, particolare professionalità ed esperienza.

Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione delle deleghe sembra opportuno fissare un limite tendenziale del 10% annuo per ciascun professionista, limite che scende al 5% in caso di professionisti che abbiano al momento della nomina più di 35 procedure in corso.

Invita i giudici che svolgono le funzioni di giudice dell'esecuzioni immobiliari ad attenersi alle sopra indicate direttive.

Palmi, 26.1.2016

Il Presidente
dott.ssa Mariagrazia Arena

